



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

DODICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 6**

---

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione  
d'iniziativa dei consiglieri Morosin

**TUTELA DEI MINORI DI SEDICI ANNI IN MATERIA DI  
UTILIZZAZIONE DELLE PIATTAFORME SOCIALI TELEMATICHE E  
DEI SERVIZI DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 17 marzo 2026.

## **TUTELA DEI MINORI DI SEDICI ANNI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DELLE PIATTAFORME SOCIALI TELEMATICHE E DEI SERVIZI DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA**

*Relazione:*

*La crescente diffusione degli strumenti digitali e delle piattaforme sociali telematiche ha profondamente modificato le modalità di comunicazione e di relazione nella quotidianità, incidendo in maniera significativa anche sulla vita dei minori.*

*Smartphone, social network e servizi di messaggistica istantanea consentono oggi un accesso pressoché illimitato a contenuti, informazioni e relazioni virtuali, ma al tempo stesso pongono nuove e rilevanti questioni sotto il profilo della tutela dello sviluppo psicofisico dei più giovani.*

*Numerosi studi e analisi evidenziano come l'utilizzo precoce e non regolamentato delle piattaforme digitali possa comportare effetti negativi sulla salute mentale e sul benessere dei minori.*

*In particolare, la diffusione dei social network è stata associata a fenomeni di dipendenza digitale, difficoltà di concentrazione, isolamento sociale e deterioramento delle relazioni interpersonali.*

*A tali criticità si aggiungono ulteriori rischi connessi alla diffusione di pratiche di aggressione e denigrazione online, quali il cyberbullismo, la marginalizzazione sociale e forme di gogna mediatica che possono avere conseguenze estremamente gravi sul piano psicologico.*

*Negli ultimi anni, inoltre, si è registrato un crescente allarme sociale legato alle conseguenze più estreme di tali fenomeni.*

*Episodi di aggressione mediatica, campagne di denigrazione sui social network e forme di linciaggio digitale hanno in alcuni casi determinato situazioni di grave sofferenza psicologica, fino a sfociare in gesti autolesivi o suicidi, soprattutto tra soggetti più fragili o esposti alla pressione sociale della rete.*

*Anche recenti fatti di cronaca hanno evidenziato come la diffusione incontrollata di contenuti sui social network possa amplificare dinamiche di isolamento, stigmatizzazione e pressione psicologica, generando effetti devastanti sulla vita delle persone coinvolte e delle loro famiglie.*

*Tale fenomeno assume maggior rilevanza quando riguarda i minori, i quali risultano particolarmente vulnerabili alle dinamiche proprie dell'ambiente digitale.*

*La ricerca psicologica e sociologica evidenzia come gli adolescenti siano maggiormente esposti ai meccanismi di confronto sociale, alla ricerca di approvazione attraverso i "like", nonché alle dinamiche di esclusione e umiliazione pubblica che possono svilupparsi sulle piattaforme online.*

*In tali contesti, l'uso intensivo dei social media può contribuire ad accentuare condizioni di ansia, depressione, isolamento e perdita di autostima.*

*In Italia, diversi casi raccontati dai media hanno contribuito ad accrescere l'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni sui rischi connessi all'uso incontrollato delle piattaforme digitali da parte dei minori.*

*Episodi legati a fenomeni di cyberbullismo, diffusione non autorizzata di contenuti personali e dinamiche di pressione sociale online hanno purtroppo*

*condotto, in alcune circostanze, a tragici epiloghi che hanno coinvolto adolescenti e giovani.*

*Tali vicende, ampiamente riportate dai mezzi di informazione negli ultimi anni, hanno evidenziato la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione e tutela, anche attraverso interventi normativi capaci di ridurre l'esposizione dei minori ai rischi più gravi dell'ambiente digitale.*

*Questi eventi non rappresentano episodi isolati, ma si inseriscono in un quadro più ampio di crescente fragilità psicologica tra i più giovani, aggravata dalla pressione costante derivante dall'esposizione ai social network, dal confronto permanente con modelli irrealistici e dalla possibilità che dinamiche di derisione o esclusione si diffondano rapidamente e senza controllo nell'ambiente digitale.*

*La vulnerabilità dei minori rispetto a tali dinamiche è ampiamente riconosciuta anche a livello internazionale ed europeo.*

*Il Parlamento europeo, con una risoluzione approvata il 26 novembre 2025, ha espresso forti preoccupazioni per la salute fisica e mentale dei minori nell'ambiente digitale, chiedendo l'introduzione di misure più efficaci per contrastare le strategie manipolative e i meccanismi progettati per generare dipendenza nell'utilizzo delle piattaforme online.*

*Tra le indicazioni emerse vi è anche la proposta di fissare a sedici anni il limite minimo di età per l'accesso ai social media e ai servizi di condivisione di contenuti digitali, al fine di garantire una maggiore tutela dei minori.*

*Parallelamente, diversi ordinamenti stanno adottando o valutando interventi legislativi volti a limitare l'accesso dei minori ai social network o a rafforzare i sistemi di protezione.*

*In Francia è stata avanzata una proposta normativa volta a vietare l'accesso ai social media ai minori di quindici anni, mentre in Australia è stato introdotto un divieto di utilizzo delle piattaforme sociali per i minori di sedici anni.*

*Analoghe iniziative sono allo studio anche in altri Paesi europei, che stanno valutando l'introduzione di sistemi più rigorosi di verifica dell'età e strumenti di controllo parentale.*

*In questo contesto si inserisce la presente proposta di legge statale, con l'obiettivo di sollecitare il Parlamento nazionale ad adottare una disciplina organica finalizzata a limitare l'accesso alle piattaforme sociali telematiche e ai servizi di messaggistica istantanea da parte dei minori di sedici anni.*

*La proposta nasce anche dalle istanze provenienti dalla società civile e da associazioni impegnate nella sensibilizzazione sui rischi connessi all'uso eccessivo degli strumenti digitali da parte dei minori.*

*In particolare, l'associazione "Emergenza Smartphone", attiva in Veneto, ha promosso un'importante iniziativa di sensibilizzazione volta a richiamare l'attenzione delle istituzioni e dell'opinione pubblica sugli effetti potenzialmente dannosi derivanti dall'utilizzo incontrollato dei social network.*

*La presente proposta normativa è stata elaborata anche grazie al contributo e alla collaborazione dell'associazione "Emergenza Smartphone", che ha partecipato alla riflessione e alla definizione dei contenuti della proposta, mettendo a disposizione analisi e contributi maturati nell'ambito della sensibilizzazione e dello studio sui rischi connessi all'uso precoce degli strumenti digitali da parte dei minori.*

*Alla luce di tali elementi, appare sempre più evidente la necessità di un intervento normativo volto a rafforzare la tutela dei minori nell'ambiente digitale, introducendo limiti chiari all'utilizzo delle piattaforme sociali e prevedendo strumenti tecnici e meccanismi di vigilanza idonei a garantire l'effettiva applicazione delle disposizioni.*

*In particolare, l'articolo 1 stabilisce il divieto di utilizzo delle piattaforme sociali telematiche e dei servizi di messaggistica istantanea da parte dei minori di sedici anni.*

*La disposizione prevede tuttavia un'importante eccezione per i servizi di condivisione di contenuti online che forniscono accesso a banche dati, repertori enciclopedici o contenuti di carattere didattico e scientifico operanti senza scopo di lucro, al fine di garantire ai minori la possibilità di accedere a strumenti informativi ed educativi.*

*L'articolo 2 disciplina le modalità di verifica dell'età degli utenti, prevedendo che i gestori dei siti internet e i fornitori delle piattaforme sociali e dei servizi di messaggistica istantanea adottino sistemi efficaci di accertamento dell'età.*

*A tal fine viene previsto l'utilizzo dei sistemi di identità digitale già disponibili nell'ordinamento italiano, quali il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e la Carta d'identità elettronica.*

*La disposizione attribuisce inoltre all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il compito di definire, sentita l'autorità Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) e l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), le modalità tecniche per l'attuazione delle procedure di verifica.*

*Lo stesso articolo prevede anche l'obbligo per i fornitori dei servizi di adottare sistemi di personalizzazione dei contenuti idonei a limitare la promozione di attività di gioco o scommessa con vincite in denaro, attività potenzialmente dannose per lo sviluppo dei minori, come anche la diffusione di messaggi che esaltino modelli di successo fondati sull'ostentazione della ricchezza, su fortune economiche o su modelli estetici irrealistici. Tali contenuti sono spesso veicolati attraverso influencer o creator digitali, in particolare sulle piattaforme rivolte prevalentemente a un pubblico giovanile.*

*L'articolo 3 individua l'AGCOM quale autorità competente per la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della legge e disciplina il relativo regime sanzionatorio, prevedendo una procedura di diffida e, in caso di mancato adeguamento, l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa vigente.*

*L'articolo 4 introduce specifiche disposizioni relative ai dispositivi elettronici utilizzati dai minori, stabilendo che ai minori di sedici anni sia vietato il possesso o l'utilizzo di dispositivi abilitati all'accesso alle piattaforme sociali e ai servizi di messaggistica qualora tali dispositivi siano privi di sistemi di controllo parentale attivi.*

*In caso di violazione del divieto è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria a carico degli esercenti la responsabilità genitoriale o dei tutori legali.*

*Infine, l'articolo 5 reca la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della legge non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*La proposta di legge intende dunque contribuire ad aprire un confronto a livello nazionale su un tema di crescente rilevanza sociale, promuovendo un*

*quadro normativo più adeguato a garantire la tutela dei minori nell'ambiente digitale e a favorire un uso più consapevole e responsabile delle tecnologie di comunicazione.*

## **TUTELA DEI MINORI DI SEDICI ANNI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DELLE PIATTAFORME SOCIALI TELEMATICHE E DEI SERVIZI DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA**

### **Art. 1 - Utilizzo delle piattaforme sociali telematiche e dei servizi di messaggistica istantanea.**

1. È vietato l'utilizzo delle piattaforme sociali telematiche e dei servizi di messaggistica istantanea da parte dei minori di sedici anni.

2. Sono esclusi del divieto di cui al comma 1 i servizi di condivisione di contenuti online che danno accesso a banche dati e repertori enciclopedici, didattici o scientifici operanti senza scopo di lucro.

### **Art. 2 - Verifica dell'età degli utenti e misure di personalizzazione dei contenuti.**

1. Ai sensi dell'articolo 1, al fine di evitare l'accesso e la fruizione dei contenuti da parte dei minori di sedici anni, i gestori di siti internet e i fornitori delle piattaforme sociali telematiche e dei servizi di messaggistica istantanea sono tenuti a dotarsi, a proprie spese, di sistemi efficaci atti ad accertare l'età degli utenti, attraverso l'autenticazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di cui all'articolo 64 del Codice dell'amministrazione digitale, emanato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero tramite la Carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del medesimo Codice.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) stabilisce, con proprio provvedimento, sentite l'autorità Garante per la protezione dei dati personali (GDPD) e l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), le modalità tecniche che i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare per l'accertamento dell'età degli utenti.

3. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", i gestori di siti internet e i fornitori delle piattaforme e dei servizi di cui al comma 1, sono tenuti a dotarsi, altresì, di sistemi di personalizzazione dei contenuti idonei a limitare la promozione dell'attività di gioco o scommessa con vincite in denaro.

### **Art. 3 - Vigilanza e regime sanzionatorio.**

1. L'AGCOM vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 e contesta, mediante diffida ad adeguarsi entro venti giorni, le eventuali violazioni ai gestori di siti internet e ai fornitori delle piattaforme sociali telematiche e dei servizi di messaggistica istantanea.

2. Se i gestori di siti internet e i fornitori di cui al comma 1 non ottemperano alla diffida dell'AGCOM, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".

**Art. 4 - Dispositivi e sistemi di controllo parentale.**

1. È vietato ai minori di sedici anni il possesso o l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di dispositivi abilitati all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica che danno accesso a piattaforme sociali telematiche ovvero a servizi di messaggistica istantanea, privi di sistemi di controllo parentale in stato di attivazione.

2. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai tutori legali si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500.

**Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## INDICE

Art. 1 - Utilizzo delle piattaforme sociali telematiche e dei servizi di messaggistica istantanea. ....	5
Art. 2 - Verifica dell'età degli utenti e misure di personalizzazione dei contenuti.....	5
Art. 3 - Vigilanza e regime sanzionatorio.....	5
Art. 4 - Dispositivi e sistemi di controllo parentale.....	6
Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria. ....	6